



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASTORRE, MIRABELLI e CUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2018

Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

ONOREVOLI SENATORI. - Le legislature XVI e XVII, in netta discontinuità con le precedenti, hanno individuato le autonomie locali non più come soggetti da valorizzare e responsabilizzare, ma come soggetti «onerosi» per la finanza pubblica e quindi destinatari di provvedimenti finanziari finalizzati ad ipotizzarne lo svuotamento di funzioni, lo svilimento degli organi della rappresentanza politica, quando non la loro soppressione.

Le province, più di tutti gli altri enti, sono state l'obiettivo principale di questo nuovo orientamento, e non solo da parte del legislatore. Anche nel dibattito pubblico, sulla stampa, come su altri mezzi di informazione, le province sono state oggetto di campagne molto spesso approssimative e fuorvianti, a tratti eccessivamente denigratorie.

La polemica, mediatica e politica, ha generato quella marea montante di impopolarità che ha portato, dapprima, all'intervento del governo Berlusconi (decreto-legge n. 138 del 2011) di abolizione delle province, tentativo decaduto in sede di conversione del decreto legge; e poi agli interventi legislativi del governo Monti. Con i decreti-legge n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012 (Salva Italia e *Spending Review*) sempre al fine di rispondere all'esigenza di conseguire un consistente contenimento della spesa pubblica, non pienamente concretizzatosi nella realtà, si è proceduto ad un riordino, non tanto nel senso di una semplificazione amministrativa orientata alla valorizzazione della responsabilità, dell'autonomia, dell'efficienza, ma nel senso di un ridimensionamento del livello provinciale sia sotto il profilo della rappresentanza che sotto il profilo delle funzioni.

L'illegittimità costituzionale, dichiarata dalla Corte con la sentenza n. 220 del 2013, nei riguardi di una legislazione di urgenza finalizzata a modifiche ordinamentali ha indotto il legislatore, nella XVII legislatura, ad immaginare un duplice intervento normativo, avente il medesimo fine: l'abolizione definitiva delle province.

Con la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) si è intervenuti su due aspetti. Dal lato funzionale, con lo svuotamento delle funzioni amministrative in capo alle province, divenute enti di area vasta, ed il conseguente trasferimento alle regioni (amministrativizzazione delle regioni); e dal lato della rappresentanza, con la trasformazione delle province in enti locali territoriali con rappresentanza di secondo grado. Contestualmente, la riforma costituzionale prevedeva l'abolizione definitiva dell'ente provincia, non più ente costituzionalmente necessario.

Tuttavia, l'esito del *referendum* popolare, il 4 dicembre del 2016, nei confronti della riforma costituzionale, pone, non solo sul piano politico, una seria riflessione sul futuro delle province, del loro ruolo e delle loro funzioni, all'interno del sistema delle autonomie, la cui protezione e garanzia, a livello costituzionale, è rimasta intatta.

Ora, una riflessione attenta non può che originare dalla constatazione dell'esistenza di un legame imprescindibile tra funzioni del decentramento amministrativo e rappresentanza democratica degli organi che sono chiamati all'esercizio di quelle funzioni.

Come può immaginarsi, efficace e pienamente autonomo, un decentramento amministrativo che riconosce funzioni amministrative in ambiti sensibili alla vita delle comu-

nità locali ad enti i cui organi sono privi di responsabilità politica, in quanto non eletti direttamente dai cittadini? Come può non vedersi che la progressiva amministrativizzazione delle regioni, causata anche dalla sottrazione di funzioni amministrative alle province, ha portato alla creazione di una serie di enti, strutture e agenzie strumentali dipendenti dalle regioni, determinando un crescente impiego di risorse finanziarie, non proprio in linea con l'esigenza di contenimento della spesa, e oltretutto estranei al circuito del controllo democratico?

È evidente allora che una piena attuazione del principio autonomistico, tutelato dalla Costituzione, può realizzarsi solamente se l'autonomia torna a concepirsi come fatto politico-amministrativo, legato all'attribuzione delle funzioni, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, come stabiliti dall'articolo 118 della Costituzione, e come fatto di democrazia. Ovvero come autogoverno delle comunità territoriali con organi direttamente rappresentativi che rispondono alle comunità stesse, garantendo anche il pluralismo.

È indubbio dunque che per l'affermazione del principio autonomistico nell'assetto istituzionale della nostra Repubblica è necessario operare una sorta di ripensamento normativo. E riprendere quel filo riformatore la cui trama portò alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001. Completare, magari integrando quella riforma con correttivi migliorativi, in senso ancor più autonomistico, facendo delle province e delle città metropolitane l'unico baricentro amministrativo delle funzioni di area vasta, dovrebbe essere la direzione di

qualsiasi processo riformatore delle autonomie.

In conclusione, ed alla luce delle considerazioni sopra espresse, con questo disegno di legge si intende ripristinare il sistema di elezione a suffragio universale diretto del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, nonché introdurre il medesimo sistema elettorale anche per il sindaco e per il consiglio metropolitano. Stabilendo al contempo l'indennità di carica per il presidente della provincia e per il sindaco metropolitano e il diritto, per i consiglieri, di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Nello specifico, all'articolo 1, comma 1, si prevede l'elezione diretta del Presidente della provincia e dei consiglieri provinciali ai sensi degli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Al successivo comma 2 si prevede l'abrogazione delle disposizioni normative della legge n. 56 del 2014 introduttive dell'elezione indiretta degli organi provinciali della rappresentanza.

All'articolo 2 si prevede l'elezione, con il medesimo sistema elettorale di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto legislativo, del sindaco metropolitano e dei consiglieri metropolitani.

Infine, all'articolo 3, comma 1, si disciplina l'indennità di carica per il presidente della provincia e per il sindaco metropolitano. Indennità che non può essere superiore a quella del sindaco del comune capoluogo. Al successivo comma 2 si stabilisce, per consiglieri provinciali e metropolitani, il diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Art. 2.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province ai sensi degli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e i commi da 25 a 39 sono abrogati.

Art. 3.

(Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani)

1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non

può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia.

2. I consiglieri provinciali e metropolitani hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente o sindaco metropolitano.

€ 1,00